

Codice A1802B

D.D. 14 giugno 2023, n. 1680

AUT_289151408, R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. Domanda di "Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V ed opere accessorie per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO)", ubicato nei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC), ad istanza della Società NB10 srl. Conclusione...



ATTO DD 1680/A1802B/2023

DEL 14/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: AUT_289151408, R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. Domanda di “Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V ed opere accessorie per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO)”, ubicato nei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC), ad istanza della Società NB10 srl. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 -bis L. 241/90, in forma semplificata e asincrona e ritiro della DD. N. 577/2023.

In data 14.10.2022, ns. prot. n. 43802 pari data, la Società NB10 srl, con sede in Bologna-Via S. Giorgio n. 2/2, in persona del legale rappresentante p.t. Dario Trombetta, ha presentato domanda, unitamente agli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell’art. 3 l.r. n. 23/84, di “**Autorizzazione per la costruzione ed esercizio di un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V ed opere accessorie, per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO)**”, ubicato nei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC), ad istanza di NB10 srl.

L'impianto in esame risulta composto da:

- 370 m circa di cavo interrato in alluminio di sezione pari a 240 mm² (su terreno naturale) con tensione nominale pari a 15.000 V;
- 3.250 m circa di cavo interrato in alluminio di sezione pari a 240 mm² (su strada asfaltata) con tensione nominale pari a a 15.000 V;
- 1.360 m circa di cavo aereo in alluminio di sezione pari a 150 mm²;
- 3.620 m circa di tritubo interrato per fibra ottica;

Il progetto *de quo* prevede la realizzazione di un elettrodotto di 4.980 m circa per il collegamento di un nuovo impianto fotovoltaico alla rete elettrica esistente; lo sviluppo dell’infrastruttura elettrica prevede: tratti interrati su terreno naturale e su strada asfaltata e un tratto aereo in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Dora Baltea; l’allacciamento alla rete di distribuzione attraverso la realizzazione di una nuova Cabina di consegna collegata in antenna da Cabina primaria AT/MT esistente “CRESCENTINO”; L’opera riguarda i Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC),

con prevalenza del territorio di quest'ultimo.

La nuova infrastruttura si rende necessaria per il soddisfacimento della richiesta di potenziamento del servizio elettrico della rete in media tensione (15.000 V), per la connessione di un nuovo impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO).

La Società richiedente riferisce che l'elettrodotto in oggetto entrerà a far parte della rete di distribuzione di energia di E-distribuzione S.p.A. e, pertanto, non verrà dismesso anche in caso di smantellamento dell'impianto di produzione.

La zona attraversata dalla linea elettrica in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Tali vincoli derivano dal corso d'acqua Dora Baltea, sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ricadente nell'area naturale protetta Parco dei Po Piemontese, oltre che nella Zona Speciale di Conservazione e la Zona di Protezione Speciale denominate "Baraccone", Sito Rete Natura 2000 IT1110019; si rileva come l'attraversamento della Dora Baltea avverrà in modalità aerea, con l'utilizzo della direttrice della linea elettrica esistente ad oggi sovrastante il fiume.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

Per l'opera *de quo* la Società NB10 srl ha richiesto, inoltre, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità, anche ai fini dell'eventuale asservimento coattivo (servitù di elettrodotto) dei beni occorrenti; pertanto, è stata disposta la comunicazione ai proprietari delle particelle catastali coinvolte, nel rispetto degli artt. 16 c. 5 e 52^{ter} del D.P.R. 327/2001, mediante l'affissione agli albi pretori dei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC) e la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e uno locale dell'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito della documentazione progettuale, per consentire la presentazione, entro 30gg dalla pubblicazione sul BURP, eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27.10.2022, la comunicazione n. 45244/A1802B del 25.10.2022, di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali, di avviso di avvio del procedimento, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento, hanno trasmesso, previa richiesta di integrazioni e successive integrazioni da parte della società richiedente, pareri, nulla osta e contributi che vengono riportati di seguito.

Il Settore Rapporti con le Autonomie Locali, Elezioni e Referendum, Espropri – usi civici con nota prot. n. 51065 dell'01.12.2022, per quanto di competenza, rilevava quanto segue:

· *“il Comune di Verolengo (TO) e il Comune di Crescentino (VC) rientrano tra i comuni per i quali è stata accertata l'esistenza di usi civici, i quali sono stati assegnati a categoria ai sensi dell'art. 11 della legge 1766 del 16 giugno 1927;*

· *tutte le verifiche (c/o archivio comunale e/o Commissariato Usi Civici Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta), nonché le dichiarazioni attinenti la presenza di usi civici devono essere rilasciate dai Comuni e devono riguardare tutti i terreni interessati dalle opere, comprese aree di cantiere e fasce di servitù;*

· *gli interventi eventualmente da effettuarsi su terreni gravati da uso civico, necessitano di preventiva autorizzazione regionale, non ricompresa nel procedimento in parola; pertanto, qualora le opere previste dal progetto dovessero interessare terreni vincolati, si invita codesta Amministrazione a richiedere ai Comuni interessati, di trasmettere, apposta istanza (corredata dalla documentazione prescritta dal D.P.G.R. 27 giugno 2016 n. 8/R) di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa.*

Si rammenta infine che i terreni gravati da uso civico rientrano tra i beni d'interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e che le autorizzazioni

di competenza del Settore scrivente concernono unicamente sulla conformità con la normativa in materia di usi civici, non sostituendo in alcun modo eventuali autorizzazioni richieste dalle normative in materia paesaggistica.”

Il Settore Urbanistica Piemonte Orientale, con nota prot. n. 51069 dell'01.12.2022: *“verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, gli interventi in oggetto **non** sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, verificato che i Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC) risultano idonei all'esercizio della delega ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, con la presente si comunica che la competenza al rilascio dei titoli abilitativi e/o pareri in materia paesaggistica, ai sensi della normativa in epigrafe sono in capo alle Amministrazioni Comunali in indirizzo precisando inoltre che l'autorizzazione paesaggistica, oltre a recepire preventivamente il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguito dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 DLgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.*

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati”.

Con nota prot. n. 51060 dell'01.12.2022 il Comune di Verolengo (TO) richiamata la surriportata nota del Settore Urbanistica Piemonte Orientale, chiedeva documentazione integrativa, ovvero: istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 DLgs 42/2004, corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla medesima norma -relazione paesaggistica, planimetrie, sezioni e prospetti, foto-inserimento e documentazione fotografica- relativa all'infrastruttura aerea oggetto di dismissione e nuova costruzione riguardante specificamente il territorio del Comune di Verolengo e segnalando che l'esecuzione delle opere dovrà essere subordinata alla presentazione di idoneo titolo edilizio (PdC, SCIA) corredata dalla documentazione tecnica oltreché dalla pratica di denuncia dei lavori in zona sismica in relazione alle opere strutturali.

In merito alla manomissione di Via Dora Baltea, riferiva la competenza del Settore LL.PP. e Manutenzione del Patrimonio ad assumere le determinazioni di competenza.

In merito alla manomissione sulla SP31 BIS – via Per Casale si inoltrava la comunicazione al *Dipartimento Territorio edilizia e viabilità della Città Metropolitana di Torino* per l'assunzione delle determinazioni di competenza.

Il Comune di Crescentino (VC) con nota ns. prot. n. 51061 dell'01.12.2022, richiamata la surriportata nota del Settore Urbanistica Piemonte Orientale, chiedeva di produrre l'Istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 DLgs 42/2004, corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla medesima norma (relazione paesaggistica, planimetrie, sezioni e prospetti, foto-inserimento e documentazione fotografica) relativa all'infrastruttura aerea oggetto di dismissione e nuova costruzione, riguardanti specificamente il territorio del Comune di Crescentino. Inoltre, si segnalava che l'esecuzione delle opere andrà subordinata alla presentazione di idoneo titolo edilizio (PdC, SCIA) corredata dalla documentazione tecnica oltreché dalla pratica di denuncia dei lavori in zona sismica in relazione alle opere strutturali. In merito alla manomissione della strada comunale del Ghiaro, competerà al Settore LL.PP. e Manutenzione del Patrimonio assumere le determinazioni di competenza.

Il Settore tecnico regionale -città metropolitana di Torino, con nota del 07.11.2022, prot. n. 47254, richiedeva, ai fini del rilascio della Concessione demaniale, a norma della L.R. 18.05.2004 n. 12 e

del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. in data 06.12.2004 n. 14/R all' Agenzia A.I.Po, il *nulla osta* idraulico di competenza in merito ai lavori in oggetto.

Con nota prot. n. 135998 del 07.11.2022, il Settore regionale Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali comunicava che, ai sensi degli articoli 41 e 43 della L.R. 19/2009, delegato alla gestione del Sito Rete Natura 2000 ZSC/SIC ed all'espressione del parere d'incidenza nell'ambito del procedimento in oggetto, è l' Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Il Settore Tecnico regionale BI-VC, con nota ns. prot. n.47986 del 10.11.2022, comunicava che a seguito dell'istruttoria effettuata non era possibile escludere in maniera esaustiva l'interferenza dei lavori in domanda con corsi d'acqua demaniali e le relative pertinenze. In particolare rilevava, per la parte dei lavori di posa dell'elettrodotta nel territorio del Comune di Crescentino, il posizionamento del cavidotto in aree prossime a canali demaniali di irrigazione, nella fattispecie la "Roggia delle Vigne" e la "Roggia dell'Acqua", in gestione al Consorzio Irriguo di Crescentino e richiedeva di valutare l'eventuale interferenza delle opere con le aree afferenti al Demanio idrico; qualora si verificasse l'interferenza, i lavori medesimi dovranno essere descritti e graficamente rappresentati, con planimetrie e sezioni, al fine di consentire l'espressione del "Conforme avviso", di competenza del suddetto Settore, ai sensi dell'art. 136 del R.D. 368/1904.

Facendo seguito alle segnalazioni sopra richiamate, venivano invitati, con pec del 10.11.2022, a partecipare al procedimento de quo, l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e l'A.I.Po Ufficio Operativo di Torino.

L'ENAC con nota del 03.11.2022 prot. n. 136846 "*..segnala in ogni caso che - in conformità alle vigenti procedure dell'Ente - ai fini delle valutazioni di competenza della Scrivente, il richiedente dovrà seguire le modalità previste dalla procedura pubblicata sul sito dell'Ente (www.enac.gov.it) al seguente indirizzo:*

<https://www.enac.gov.it/aeroporti/infrastrutture-aeroportuali/ostacoli-e-pericoli-per-la-navigazione-aerea>

A tal fine dovrà essere utilizzata l'utility di pre-analisi per la verifica delle interferenze con le procedure strumentali di volo degli Aeroporti e le Building Restricted Areas (BRA) dei sistemi CNR (Comunicazione Navigazione Radar) di competenza di ENAV S.p.A., ovvero dovrà essere consultato il documento "Verifica preliminare" (disponibile all'indirizzo internet su indicato) effettuando le ulteriori verifiche ivi richieste al par. 1 punti b), c), d), f) (es.: prossimità aeroporti privi di procedure strumentali, prossimità avio/elisuperfici con dichiarazione di pubblica utilità, manufatti, ciminiera, antenne, tralicci/cavi di linea elettrica aerea di altezza uguale o superiore a 100 M sul terreno o 45 M sull'acqua, opere speciali, etc...).

Qualora dalle suddette verifiche preliminari non dovesse emergere un interesse aeronautico (in accordo al par. 2 - Fase Preliminare della Procedura), il richiedente potrà presentare all'Amministrazione competente un'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato che - assumendo la responsabilità delle informazioni fornite - attesti l'esclusione motivata, dell'istanza dall'iter valutativo; in questo caso, la Scrivente non esprimerà pareri, considerando chiuso il procedimento per gli aspetti di competenza.

In ultimo occorre precisare alla Conferenza in oggetto, che ai sensi della Legge 241/90 art. 2 Commi 4 e 4bis, per le valutazioni di compatibilità ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, secondo quanto stabilito dal Regolamento ENAC - "Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Enac", al seguente indirizzo:

[http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-](http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018-Mag/Reg_individ_term_pro_ammvi_Ed2_bis.pdf)

Mag/Reg_individ_term_pro_ammvi_Ed2_bis.pdf, il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di ricevimento via PEC dell'istanza".

Con nota prot. n. 149840 del 14.11.2022, la Città metropolitana di Torino, Direzione coordinamento

e Viabilità 1-Ufficio Tecnico Concessioni Stradali, nel prendere atto delle interferenze con la attuale viabilità di competenza ed alla interferenza con il progetto in corso di finanziamento e prossima realizzazione denominato “COSTRUZIONE DEL PONTE SULLA DORA BALTEA A BORGO REVEL E ADEGUAMENTO SP 31 BIS DEL MONFERRATO DAL KM 8+700 AL KM 10+332” costituite dalle opere relative alla rete di connessione elettrica....

”Visionati gli elaborati resi per l’istruttoria preliminare.

In merito si invita pertanto a richiedere al proponente le seguenti integrazioni tematiche relative all’attuale sedime e alle previste opere di futura prossima realizzazione :

1. Indicazioni di percorrenze, attraversamenti e fiancheggiamenti con referenziazione delle rispettive estese chilometriche, anche con sovrapposizione cartografica su Catasto Strade della Città metropolitana (<http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/stradario/mappe/>).

2. Previsione degli attraversamenti in modo che, per ragioni di integrità di piani stradali e sottostrutture oltre che per la gestione in fase cantieristica, non interessi l’intersezione con la locale Strada Esterna del Bollo e la p031bis, procedendo con trivellazione/perforazione orizzontale (a cielo chiuso) teleguidata, senza manomettere, per nessun motivo, il piano viabile, cassonetto o strati di fondazione generici, adottando tutti gli accorgimenti ed eseguendo le opere necessarie affinché non si verifichino cedimenti che possano danneggiare le proprietà stradali sovrastante ed arrecare futuri potenziali danni alla circolazione.

I fiancheggiamenti dovranno essere individuati oltre piattaforma stradale e sue pertinenze, attuali e programmata.

3. Elaborati grafici e relazioni specialistiche per quanto concerne le linee aeree, con:

3.1 Opportuno dimensionamento delle strutture verticali di sostegno, garantite per la stabilità e posizionate fuori della proprietà della Città metropolitana ad almeno m. 3 dal ciglio stradale (inteso come da D.M. 1.4.1968, n. 1404 “Distanze minime a protezione del nastro stradale” ed in particolare l’Art. 2 che definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili);

3.2 Indicazione dell’altezza minima dei cavi pari a m. 5,10 da piano viabile.

3.3 Valutazione previo stralcio del progetto esecutivo con applicazione dei criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale (per ogni singolo tratto di strada interessato), di cui all’Art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. Infr. e Trasp. 2367 del 21.6.2004, comprensivo di particolari costruttivi, individuando tipologia ed elementi strutturali, in attuazione anche dell’Art. 2, commi 1, 2, 3 D.M. LL.PP. 223 del 18.2.1992 e s.m.i. dal quale si evinca scelta o meno afferente l’impiego di barriere, componenti ed elementi terminali delle stesse (provvisi di omologazione e certificazione), con riguardo anche alla Circ. D.M. Infr. e Trasp. prot. 62032-21.7.12010 tra cui il p.to 8, oltre alle opere complementari connesse (fondazioni, raccordi, elementi di transizione ecc.).

Le protezioni prescelte dovranno essere conformi all’Art. 2 del D.M. Infr. e Trasp. del 28.6.2011 e s.m.i. e corredate da certificazione di conformità alla norma EN 1317/marcatura CE e certificazioni delle simulazioni di impatti dal vero (cd. Crash-test).

Si dovrà escludere a priori il ricorso a sostegni/elementi a deformazione controllata, in quanto per le tesate non certificati relativamente al comportamento dei cavi aerei conseguenti ad impatto veicolare.

4. Ubicazione di:

4.1 Pannelli ed opere complementari esternamente alle fasce di rispetto stradali come da norma pari a quelle stabilita ai sensi dell’Art. 26 comma 2 c) del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., mantenendo una distanza di almeno m. 30,00 dal ciglio stradale (secondo quanto definito dal citato D.M. 1.4.1968, n. 1404).

4. Ubicazione delle cabine, vista la Circolare Ministero LL.PP. - Direzione generale circolazione e traffico n. 30 dicembre 1970, n. 5980 e nello specifico l’Art. 7, a congrua distanza di sicurezza dal nastro stradale, progettandone l’accesso dedicato, in virtù dell’Art. 45 (Art. 22 Cod. Str.) del D.P.R.

495 del 16.12.1992 e s.m.i..

5. Produzione di sezioni puntuali, significative ed esaustive, riportanti nel dovuto fattore di scale le opere prossime alla proprietà stradale (attuale e futura) innanzi sommariamente enumerate, con vestizione di carreggiata, pertinenze, recinzioni, opere fisse o mobili;

Il proponente dovrà dichiarare l'assunzione degli oneri e delle responsabilità connesse con la manutenzione delle opere in trattazione e, per eventuali aree di cantiere e stoccaggio materiale, presentare separata istanza.

L'espressione di questa Direzione è da intendersi esclusivamente in linea tecnica per cui, in attesa della trasmissione degli elementi menzionati, ai fini dell'adozione del nulla-osta nel procedimento integrato, non costituisce autorizzazione ai sensi dell'Art. 26 D.lgs. 285/1992 e s.m.i. e i termini per l'espressione di competenza si devono intendere sospesi sino ad avvenute integrazioni (...).

Il MIC-Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 23198 dell'01.12.2022 riportava quanto segue:

“ Per quanto attiene alla tutela archeologica, esaminata la documentazione progettuale trasmessa e sulla base delle cartografie archeologiche agli atti presso questo archivio, si evidenzia quanto segue:

- l'intervento prevede consistenti opere di scavo per la posa di un elettrodotto, la cui parte interrata si sviluppa per 3.250 m, connesso ad un impianto fotovoltaico e che entrerà a far parte della rete di distribuzione di energia di E-distribuzione S.p.A;

- la parte iniziale delle opere in progetto, relativa alla connessione, ricade in un'area a rischio archeologico, così come perimetrato nel PRCG di Verolengo, in quanto in corrispondenza del sito romano di Mansio Quadrata, noto da numerosi rinvenimenti archeologici avvenuti in passato (resti di strutture, necropoli, lembi stradali). Inoltre, L'area di cava dove verrà realizzato il nuovo impianto è stata in passato oggetto di uno scavo archeologico esaustivo sotto la direzione di questo Ufficio (2003) che ha messo in luce tracce di frequentazione dell'età del ferro e un sepolcreto del VI-VIII sec. d.C.;

- il resto dell'opera si sviluppa lungo la SS 31 bis, che seppur non perimetrata nel PRGC, è area a potenziale rischio archeologico, in quanto il tracciato viario ricalca ipoteticamente un percorso di età romana che collegava Augusta Taurinorum (Torino) a Ticinum (Pavia), indiziato da numerose tracce antiche (fondi documentarie, ritrovamenti di miliari, resti archeologici).

Pertanto, sulla base di queste considerazioni, questa Soprintendenza ravvisa un rischio archeologico per l'opera in progetto e ritiene che l'opera potrebbe intercettare preesistenze antiche ancora conservate nel sottosuolo. Considerato che il cavidotto si sviluppa lungo strade asfaltate interessato da traffico veicolare e ritenendo difficilmente praticabile l'esecuzione di un piano di sondaggi archeologici preliminari, questa Soprintendenza ritiene necessario che tutti i lavori di scavo in progetto per la posa del cavidotto interrato siano eseguiti con l'assistenza continuativa di archeologi di provata esperienza sotto la direzione tecnica e scientifica dell'Ufficio Scrivente e senza oneri per lo stesso. Il nominativo della Società/professionista incaricato dovrà essere comunicato a questo ufficio insieme con il cronoprogramma delle opere di scavo. Si evidenzia sin da ora che eventuali ritrovamenti di strutture o depositi di interesse archeologico imporranno valutazioni della compatibilità tra l'esigenza di salvaguardia dei beni e la realizzazione delle opere in progetto; a tal fine potranno essere richiesti approfondimenti e ampliamenti degli scavi, anche oltre le quote di progetto, e potranno imporre varianti in corso d'opera e revisioni delle opere in progetto.

Per quanto attiene alla tutela paesaggistica esaminata la documentazione progettuale trasmessa si ricorda che il progetto definitivo dell'opera deve essere accompagnato dalla documentazione prevista dal DPCM 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle NA del Ppr approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 233-35836 del 3. 10. 2017 che pertanto si richiede, unitamente a rendering delle opere in parola” .

Il MIC-Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Bi-NO-VCO e VC con nota prot. n. 16045 del 12.12. 2022, rilevava quanto segue:

“-Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

Parere di competenza

- Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.):

Comunicazione

Premesso che per quanto riguarda il progetto di impianto di rete per la connessione alla rete MT – costituito da linea elettrica in cavo interrato ed in cavo aereo MT a 15 kV per il collegamento di impianto fotovoltaico ubicato in comune di Verolengo (TO) a una cabina di consegna di nuova realizzazione collegata in antenna da cabina primaria AT/MT esistente in comune di Crescentino (VC) - considerato che, come indicato negli elaborati di progetto, una volta realizzato tale impianto entrerà a far parte della rete di distribuzione nazionale (e verrà esercito da E-Distribuzione S.p.A.), la Scrivente rileva che per il combinato disposto degli art. 3 e 116 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei contratti”), detto progetto avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” ai sensi dell’art. 25 della norma citata;

considerato che l’ambito territoriale in cui si inserisce il progetto presenta un potenziale archeologico alto, in relazione a considerazioni di ordine topografico e, soprattutto, a una serie di ritrovamenti archeologici avvenuti anche in anni recenti nell’area territoriale in questione, riferibili a contesti protostorici e romani; e medievali e in quanto il tracciato dell’opera ricalca in parte un percorso di età romana che collegava Augusta Taurinorum (Torino) a Ticinum (Pavia), indiziato da numerose tracce antiche (fondi documentarie, ritrovamenti di miliari, resti archeologici).

valutata tuttavia l’assenza di interferenze fra siti archeologici conosciuti e le opere in progetto, per quanto noto allo stato attuale, tali da inficiare la realizzabilità di quanto previsto;

valutato comunque che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista il rischio che le escavazioni in progetto possano interferire con manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico;

questa Soprintendenza, per quanto di specifica competenza archeologica, sospende le procedure di cui all’art. 25, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed esprime parere favorevole al progetto, subordinato alle condizioni di seguito espresse.

Si richiede che tutti i lavori di scavo siano effettuati con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 9 bis, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D. M. 20 maggio 2019 Rep. 244), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Dovrà inoltre essere comunicato con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) il nominativo della del professionista o della ditta archeologica incaricata e il crono-programma dei lavori di scavo, al fine di pianificare l’attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente. Al termine dell’intervento dovrà essere trasmessa e caricata sulla piattaforma web RAPTOR (<https://raptor.cultura.gov.it/>) idonea documentazione – redatta secondo le norme in uso (relazione, documentazione grafica e fotografica), pubblicate sul sito istituzionale della Soprintendenza – attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d’opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un’idonea documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Con riferimento alla tutela paesaggistica, considerato che una porzione della località interessata dall’intervento situata nel Comune di Crescentino, ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Considerato che la documentazione progettuale allegata all’istanza pervenuta risulta del tutto carente in materia strettamente paesaggistica;

Richiamata la nota trasmessa dal Comune di Crescentino con prot. n. 16593 del 30/11/2022, con cui si richiede la trasmissione della documentazione utile ai fini della valutazione dell’istanza ai

sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., relativamente all'infrastruttura aerea oggetto di dismissione e nuova costruzione;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, sotto il profilo strettamente paesaggistico dell'intervento, comunica di rimanere in attesa della documentazione citata per consentire l'esame dell'istanza e la formulazione del parere previsto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004”.

A seguito delle richieste di integrazioni, la Società richiedente ha trasmesso la seguente documentazione in data 10.01.2023, inoltrata con pec prot. n. 1280 del 13.01.2023 a tutti gli enti coinvolti, e gli ulteriori elaborati, in data 26.04.2023:

-dichiarazione del progettista, con allegata “verifica preliminare di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea” di non interferenza con le aree di interesse ENAC come previsto dalla Circolare ENAC Prot. 146391/IOP del 14/11/2011.

- ricevute SUAP relative all'istanza di autorizzazione paesaggistica rispettivamente nel Comune di Verolengo (TO) e nel Comune di Crescentino (VC) entrambe del 02.01.2023;

-relazione integrativa con riscontro alle richieste della Città metropolitana di Torino contenente la dichiarazione che le precisazioni richieste ai p.ti da 1.3.1 a 1.3.5 saranno oggetto di valutazione in sede di progettazione esecutiva e saranno fornite prima della realizzazione dell'opera; segnala che, una volta realizzate, le opere in progetto passeranno nella titolarità di E-Distribuzione, la quale si occuperà quindi della manutenzione delle stesse. Il Proponente non avrà pertanto responsabilità nella loro manutenzione. La necessità di prevedere eventuali aree di cantiere e/o stoccaggio di materiale sarà valutata in sede di progettazione esecutiva; qualora si ritenessero necessarie, verrà presentata separata istanza;

-relazione integrativa per riscontro richieste di AIPO sui vincoli idraulici e verifica di compatibilità idraulica di rischio alla sommersione delle aree relative all'intervento;

-elaborati grafici esplicativi delle interferenze delle opere previste con i canali in gestione al Consorzio Irriguo di Crescentino.

Tali relazioni integrative risultano esaustive anche ai fini delle richieste delle Soprintendenze di Torino e Novara-Biella-VC e VCO, come da riscontro del progettista della Società richiedente reso con nota del 24.01.2023 secondo cui “*le osservazioni fatte trovano risposta nella documentazione trasmessa*”.

RFI trasmetteva parere di massima non ostativo prot. n. 495 del 19.01.2023: “*in merito alla fattibilità dell'intervento da realizzare. Al fine di consentire a questa Società di esprimere un definitivo parere ed emettere la relativa autorizzazione, ai sensi del DPR 753/80, il Proponente dovrà predisporre e presentare appositi elaborati di Progetto Esecutivo degli interventi di attraversamento elettrico interrato interferenti con la linea ferroviaria Chivasso-Casale M.to in corrispondenza del km 9+860 e del km 11+280 nel Comune di Verolengo (TO), nonché dell'intervento di attraversamento elettrico inferiore interferente con la linea ferroviaria Chivasso-Casale M.to in corrispondenza del sottovia al km 13+013 nel Comune di Crescentino (VC) su cui questa Società farà le opportune valutazioni tecniche a tutela dell'infrastruttura, della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario.*

Di seguito si riepilogano i principali elaborati da produrre, per ciascuno dei 3 attraversamenti ferroviari in progetto, per ottenere la relativa autorizzazione in sede di presentazione del progetto esecutivo ad RFI Spa redatto secondo la normativa di riferimento (Decreto Interministeriale n. 449/1988 e s.m.i.):

- *Cronoprogramma dei lavori, comprendente descrizione sintetica delle fasi di lavorazione e la loro tempistica di esecuzione;*

- *Relazione tecnica generale riferita al tratto in attraversamento della linea ferroviaria contenente: la progressiva chilometrica ferroviaria dell'interferenza o altro elemento immediatamente individuabile;*

le caratteristiche tecniche (dimensionali, fisiche e meccaniche) delle tubazioni, dei cavi e dei

materiali impiegati;

le modalità di esecuzione delle opere;

le fasi di lavoro;

Rilievo dello stato dei luoghi con riferimenti territoriali (Comune, frazione, località, via, etc.) e ferroviari (linea, fabbricati, manufatti ferroviari, dispositivi TE, IS, etc.);

- Corografia, in scala 1:25.000 e in scala 1:10.000 con l'ubicazione degli impianti da realizzare;

- Elaborati grafici, prodotti in scala adeguata e opportunamente quotati, con riferimenti (distanze e quote) al piano del ferro e al confine di proprietà di RFI, comprendenti:

la planimetria dell'area interessata dall'interferenza quotata rispetto alla linea ferroviaria;

sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto interferente con l'infrastruttura ferroviaria con indicazione delle distanze rispetto alla linea ferroviaria e della profondità degli scavi;

particolari costruttivi;

- Stralcio di planimetria catastale per verificare l'interferenza delle opere con le proprietà Ferroviarie, riportante Comune, Foglio e mappale ferroviario;

- Documentazione fotografica dello stato di fatto con indicazione sulla planimetria dei punti di scatto;

- Piano di sicurezza con le indicazioni delle precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria, completo dell'indicazione dei tempi e dei mezzi che verranno impiegati.

Per quanto concerne la metodologia "T.O.C.- Trivellazione Orizzontale Controllata" (citata nell'elaborato denominato "Relazione Generale-Planimetria di inquadramento rev. 07/2022") si rammenta che nell'ambito del progetto esecutivo, per ciascun attraversamento interessato dall'applicazione di tale metodologia, occorrerà redigere appositi elaborati grafici di dettaglio tenendo conto di quanto sinteticamente riportato nel seguito:

** distanza minima pari a 2 m in proiezione verticale dal piano del ferro all'estradosso superiore del tubo di protezione interrato;*

** distanza minima pari a 2 m in proiezione orizzontale e verticale dalle casse di manovra del P.L. nonché dagli altri impianti fissi ferroviari qualora presenti;*

** distanza minima pari a 10 m in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia per il posizionamento della macchina da trivellazione;*

** caratteristiche tecniche del tubo di protezione interrato (materiale, spessore, diametro, etc.).*

Si specifica che per i 2 attraversamenti ferroviari interrati (km 9+860 e km 11+280) sarà necessario utilizzare una tubazione di protezione in acciaio di qualità S235 (o superiore) con spessore minimo di 4 mm o in alternativa può essere utilizzata una tubazione di protezione in PE 100 ($\sigma = 80 \text{ Kg/cm}^2$) del PN 25 con una profondità d'interramento minima di 2,30 m (anziché di 2 m) ed in tal caso dovranno essere specificate le caratteristiche fisiche, meccaniche e dimensionali della tubazione in PEAD, allegando la relativa verifica di stabilità ai carichi ferroviari; tale verifica potrà essere condotta anche con i criteri indicati dall'art. 4.4.2. del D.M. 137/2014 che stabilisce le norme tecniche per attraversamenti ferroviari con condotte convoglianti fluidi.

La documentazione andrà inviata al seguente indirizzo di PEC rfi-dpr-dtp.to.it@pec.rfi.it firmata e timbrata da progettista abilitato all'esercizio della professione sia in formato pdf che in formato p7m (con firma grafica visibile e leggibile).

Si precisa inoltre che in conformità alla procedura operativa di questa Società, l'autorizzazione potrà essere rilasciata esclusivamente al termine dell'iter procedurale che oltre all'esame del progetto esecutivo sotto l'aspetto tecnico, per ciascun attraversamento ferroviario, comprende anche la stipula di apposita Convenzione, a titolo oneroso, che regolerà tempi, modi e rapporti tra le Parti, nonché il pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'opera (istruttoria, sorveglianza lavori, interruzioni, rallentamenti, etc.).

Si rammenta che le aree di proprietà di RFI SpA non possono essere sottratte alla loro destinazione senza il preventivo consenso di questa Società, così come previsto dall'art. 15 comma 2 della Legge 17/05/1985 n. 210.

Si fa presente, infine, che:

- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 può essere concessa esclusivamente in casi specifici previo procedimento istruttorio a cura dei competenti uffici territoriali di RFI;
- il procedimento non è soggetto al silenzio assenso, come da art. 20 comma 4 L. 241/90;
- la presente non forma alcun tipo di accettazione o pre-autorizzazione; il provvedimento finale verrà rilasciato al termine del procedimento e l'intervento in oggetto potrà essere avviato esclusivamente al ricevimento di tale atto conclusivo dell'iter;
- in mancanza di specifica autorizzazione il parere deve intendersi reso in senso negativo. ..”.

L'AIPo trasmetteva la nota prot. n. 23090 del 29.05.2023 con cui “per quanto di competenza esprime parere favorevole ai soli fini idraulici con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;

2. al fine di minimizzare l'interferenza tra le opere in oggetto e le future opere realizzate da AIPo il tratto di cavidotto lungo il “percorso 7”, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e la rotonda con la S.P. n. 31 bis, dovrà:

- non prevedere pozzetti di ispezione tra la rotonda ed il sottopasso per una distanza pari ad almeno 130 metri;

- essere realizzato con l'estradosso dei cavidotti ad una profondità \geq di 2 metri dal piano stradale;

- essere inserito in tubo camicia in acciaio inox o in PEAD SN16 opportunamente calottato in un bauletto in calcestruzzo;

- prevedere ad inizio e fine tratta camicciata pozzetti a tenuta idraulica ed una opportuna sigillatura dei cavidotti sia elettrici che dedicati alla fibra;

3. dovrà essere inviato alla scrivente Agenzia prima dell'inizio dei lavori il progetto esecutivo aggiornato coerentemente alla prescrizione n. 2 contenente una planimetria di dettaglio (in scala non superiore a 1:500) ed una sezione di posa del cavidotto relativamente al tratto lungo il “percorso 7” nella porzione compresa tra il sottopasso ferroviario e la rotonda con la S.P. n. 31 bis;

4. ad opere eseguite dovrà essere inviato as built delle opere eseguite nel tratto di cui alla prescrizione n. 3;

5. la posizione planimetrica dei pali elettrici dovrà essere in asse con i pali esistenti e l'eventuale sovrapposizione temporale dovrà essere inferiore a 180 giorni;

6. il Richiedente dovrà impegnarsi, reinviando il presente parere controfirmato per accettazione, ad adeguare a propria cura e spese le opere alle nuove opere idrauliche previste qualora si riscontrino interferenze tra le opere realizzate nel presente progetto e le opere di futura realizzazione da parte della scrivente Agenzia;

7. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è sempre a carico dello stesso Richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere anche nei confronti delle aree esterne al cantiere stesso svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; si invita il Richiedente a valutare con attenzione il periodo di realizzazione delle opere, tenendo conto che le stesse dovranno essere programmate, ove possibile, nei periodi caratterizzati da una minore probabilità di accadimento degli eventi di piena attuando, in ogni caso, ogni azione necessaria atta a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena dei fiumi Dora Baltea e Po;

8. il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall'interferenza tra le opere stesse ed eventuali eventi di piena dei fiumi Dora Baltea e Po;

9. il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che lo Scrivente Ufficio, in qualità di Autorità Idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;

10. se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali

nel corso d'acqua e nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all'interno delle Fascia A), benché con carattere temporaneo;

11. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente;

12. per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, anche successivamente all'esecuzione delle opere in oggetto, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;

13. rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in oggetto derivanti da variazioni plano-altimetriche dell'alveo dei fiumi Dora Baltea e Po dovute a fenomeni legati al trasporto solido e derivanti da eventi di piena dei fiumi stessi.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche”.

Il Comune di Crescentino trasmetteva, con nota prot. n. 3454 del 02.03.2023 la seguente Autorizzazione Paesaggistica N° 01/2023 del 02/03/2023 con cui:“(…) VISTO il seguente parere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio con verbale n. 01/2023 del 30/01/2023: favorevole; (...) DETERMINA:

1) Di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta comunale, non ha espresso il parere obbligatorio e vincolante e che, pertanto, si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 art. 11 D.P.R. 31/2017 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione competente;

2) Di autorizzare, ai sensi dei commi 5 e 9, art. 146 D.Lgs n. 42/2004 e della normativa regionale vigente sopra richiamata, l'esecuzione dell'intervento richiesto dalla Ditta NB 10 S.R.L., indicato in premessa e che qui s'intende integralmente richiamato;

3) Di dare atto che la presente Autorizzazione verrà trasmessa alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e del Paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli e alla Regione con un unico invio in allegato all'elenco trimestrale previsto dall'articolo 146, comma 13, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

La presente Autorizzazione Paesaggistica è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

(...)

Avverso la presente autorizzazione è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità della Legge 1034/1971; ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta di notificazione ai sensi del D.P.R. 1199/1971”.

Veniva riscontrata la nota prot. 8165 del 27.04.2023 del Comando Militare Esercito Piemonte con cui: (...)

“1. In esito a quanto rappresentato con l’istanza a riferimento, si esprime NULLA CONTRO, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla “Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota” e stralcio del “Codice di Navigazione Aerea” .

3. Il 34° Distaccamento Permanente “Toro” e il 1° Reparto Infrastrutture non hanno rappresentato alcun elemento ostativo per quanto in oggetto ...”.

Visto il parere reso il 31.05.2023, ns. prot. n. 23596 pari data, dal Consorzio Irriguo di Crescentino con cui, considerati gli elaborati inviati, si constata che non vi sono interferenze con gli attraversamenti idraulici di loro competenza e pertanto, si comunica regolare nulla osta all’esecuzione delle opere come da progetto.

Vista altresì la comunicazione resa per le vie brevi con e-mail del 30.05.2023 dal Settore Tecnico regionale città metropolitana di Torino che, ai sensi del **Regolamento Regionale n°10/R del 16 dicembre 2022, art. 3 comma 2**, rimane in attesa di ricevere il provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi per poter procedere alla stesura e successiva firma del disciplinare di Concessione, da parte del richiedente.

Infine, con lettera n. prot. 24135 del 06.06.2023 il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli *“In riscontro alla nota di “Comunicazione di avvio del procedimento” prot. n. 45244 del 25/10/2022, pervenuta in data 03/11/2022 al prot. n. 134949/A1820C di questo Ufficio, relativa all’espressione del parere di competenza ai sensi dell’art. 136 del R.D. 368/1904, per la realizzazione delle linee elettriche di connessione dell’impianto fotovoltaico sito in Via Sant’Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO), alla cabina secondaria esistente nel Comune di Crescentino (VC), presentata dalla società NB 10 Srl, questo Settore, analizzata la documentazione trasmessa in allegato alla nota del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento prot. n. 45244 del 25/10/2022, pervenuta in data 03/11/2022 al prot. n. 134949/A1820C di questo Ufficio, costituita dagli elaborati “Relazione Generale-Planimetria di Inquadramento” e le Tavole grafiche a firma dell’ing. Giacomo Bizzarri, datate Luglio 2022;*

viste le integrazioni progettuali pervenute in data 24/04/2023, nostro prot. n. 17895, predisposte a seguito della richiesta effettuata da questo ufficio nell’ambito del procedimento in oggetto, costituite dagli elaborati “Relazione di risposta alle integrazioni richieste”, “Relazione tecnica verifica di compatibilità idraulica” e le Tavole grafiche, datate Aprile 2023, a firma del responsabile della progettazione prof. ing. Giacomo Bizzarri;

visto il nulla osta comunicato dal Consorzio di Irrigazione di Crescentino, acquisito al protocollo di questo Settore in data 30/05/2023, con prot. n. 23303, rilascia il proprio “Conforme avviso” così come previsto dall’art. 136 del R.D. 368/1904, e con esclusione delle altre norme di legge vigenti, in merito alla realizzazione di “Linee elettriche per la

connessione dell’impianto fotovoltaico sito in Via Sant’Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO), alla cabina secondaria esistente nel Comune di Crescentino (VC)”, relativo all’istanza presentata dalla società NB 10 Srl, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- il concessionario è obbligato ad eseguire la manutenzione a monte ed a valle delle opere autorizzate al fine di mantenere sempre libera l’officiosità idraulica della sezione di deflusso;*
- il parere si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale e dei propri funzionari in ordine alla pericolosità dei manufatti (caso di danneggiamento*

o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del concessionario di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità idraulica;

- nessuna variazione potrà essere introdotta all'opera senza il preventivo visto di competenza da parte di questo Settore.

Si precisa che questo Ufficio si esprime solo per la competenza in linea idraulica ex art.

136 del R.D. 368/1904 e che ogni altra problematica è di competenza dell'Ente affidatario dei canali, ex legge 984/1977, e nel rispetto di eventuali regolamenti comunali.

Il presente parere viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri organi, amministrazioni od enti”.

Considerato che, per le altre Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Riscontrata la dichiarazione, ricevuta in data 10.01.2023, conseguente alla verifica preliminare del progettista, avente esito negativo, riguardante potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea nelle aree di interesse ENAC come previsto dalla Circolare ENAC Prot. 146391/IOP del 14/11/2011.

Riscontrata la presenza in atti dell'Attestazione di conformità redatta dal procuratore p.t. della società richiedente, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs n. 259/03-Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Dato atto che la Società proponente ha comunicato in data 21 marzo 2023 di aver provveduto agli adempimenti ai sensi degli artt. 16 c.5 e 52^{ter} D.P.R. 327/2001, trasmettendo altresì i referti di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dei due Comuni interessati, oltre che le copie di due quotidiani a tiratura locale e nazionale; riscontrata l'assenza di osservazioni ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare, nonché dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/servitù.

Viste le integrazioni documentali prodotte come richieste dai sopramenzionati Enti.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, anche in considerazione delle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti coinvolti, previo ritiro della Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 07.06.2023, avente ad oggetto: “**AUT_289151408, R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, l.r. 23/1984. Domanda di “Autorizzazione a costruire ed esercire un impianto elettrico alla tensione di 15.000 V ed opere accessorie per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO)”, ubicato nei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC), ad istanza della Società NB10 srl. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 bis L. 241/90, in forma semplificata e asincrona**”, poiché, per mero errore materiale, **non erano state indicate** le prescrizioni rese dalle Soprintendenze di Torino e Novara, come sopra riportate.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;

- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 23/1984;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;
- VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,;

determina

1. di ritirare la Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 07.06.2023, che cessa di avere efficacia, e per l'effetto:

- di dare atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società NB10 srl, per la costruzione ed esercizio di un **“impianto elettrico alla tensione di 15.000 V ed opere accessorie per la connessione di un impianto fotovoltaico sito in via S. Anna La Vetere nel Comune di Verolengo (TO)”**, ubicato nei Comuni di Verolengo (TO) e Crescentino (VC), ad istanza della Società NB10 srl.

- di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente NB10 srl alla costruzione dell'impianto elettrico, come sopra descritto, nonché il gestore della rete, E-distribuzione Spa, alla gestione e all'esercizio del suddetto impianto al quale, come risulta in atti, verrà trasferito.

2. di stabilire che:

- ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace e sostituisce pienamente la Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 07.06.2023, che, pertanto, cessa di produrre effetti giuridici;

- la Società NB10 srl dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e la Società E-Distribuzione Spa tutte le prescrizioni gestionali, quest'ultima, in previsione del trasferimento dell'elettrodotto previsto dopo il collaudo, nonché quelle contenute negli assenti, pareri, nulla osta allegati e riportati nella presente determinazione, meglio dettagliati in premessa;

- ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento (servitù di elettrodotto) dei beni interessati, ai fini della realizzazione del suddetto impianto, come dettagliati nella documentazione progettuale presentata ed ha efficacia

di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dello stesso;

- entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società NB10 srl dovrà presentare al Settore regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della l.r. 23/84, i piani particellari con l'elenco dei proprietari sulle aree private su cui insisterà l'opera autorizzata, rispetto ai quali è necessario procedere nei termini della legge regionale 23/84, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti devono essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione;

- la presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;

- le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici;

- al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società NB10 srl dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

- la Società NB10 srl e/o E-Distribuzione Spa dovranno comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere;

- la Società NB10 srl assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia;

- al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

- la Società NB10 srl resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio dell'impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

- tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della Società NB10 srl;

- i Settori Tecnici regionali territorialmente competenti sono incaricati di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto al punto 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i.;

- la Società NB10 srl dovrà dare comunicazione, mediante raccomandata, della data di adozione del

presente provvedimento a tutti gli intestatari nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento coattivo.

- copia della presente determinazione verrà trasmessa a tutti gli Enti e i soggetti coinvolti nel procedimento di cui alla determina de quo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)

Firmato digitalmente da Graziano Volpe